

3. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alle nomine almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea consortile il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.
4. L'Assemblea ha competenza limitatamente all'approvazione degli atti fondamentali indicati all'art. 11 dello Statuto
5. Il Presidente dell'Assemblea è nominato ed esercita le attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società.
7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancate nomine o designazioni, il Difensore Civico regionale provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dallo Statuto e dai regolamenti.
9. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 20 dello Statuto.

Articolo 20 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al buon funzionamento gestionale del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
 - d) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
 - e) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza di quanto sopra indicato, il Difensore Civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della predetta legge n. 142 del 1990, nonché dallo Statuto e dai regolamenti.

- g) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- h) rappresenta il Consiglio di Amministrazione nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
- i) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- l) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- m) propone all'Assemblea la nomina del Direttore e del Responsabile di area, nel caso in cui si proceda per chiamata ai sensi del D.P.R. n. 902 del 1986;
- n) individua, nei casi di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Responsabile di area che ne svolga temporaneamente le funzioni;
- o) dispone la nomina e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore e del Responsabile di area e con deliberazione motivata può procedere anche alla loro sospensione dal servizio;
- p) dispone su conforme proposta del Direttore l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e la sospensione del personale;
- q) vigila sull'andamento economico finanziario ed amministrativo del Consorzio, sull'operato del Direttore e dei Responsabili di area;
- r) partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea Consortile.

Articolo 51 - Potere sostitutivo

In caso di mancata costituzione del Consorzio, entro i termini previsti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale approvazione del disciplinare tipo, di mancata nomina o ricostituzione dei propri organi o di omissioni degli atti e provvedimenti previsti per legge, dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti, nonché dalla Convenzione o dal presente Statuto, il Difensore Civico regionale ovvero la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 37 della L.R. n. 59 del 1995.

L.R. 22 settembre 1994, n. 40

Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo

Art. 13 - Udienze

1. I rappresentanti degli Enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dal Comitato regionale di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti.
2. Gli Amministratori degli Enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.
3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.

4. Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'esplicazione delle funzioni previste dall'articolo 2 della L.R. 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico) e della L.R. 24 aprile 1985, n. 47 (Norme relative alla estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale), inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, al fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.
5. I consessi, cui pervengono richieste di audizione, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.
6. In ogni caso, di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

L.R. 20 dicembre 1990, n. 55

Modificazione della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum

Art. 6 - Sede della Commissione

1. La Commissione ha sede presso il Difensore Civico della Regione Piemonte. Il personale assegnato al relativo Servizio collabora al funzionamento della Commissione, su disposizione del Difensore Civico.

Art. 7 - Composizione

1. La Commissione è composta da:

- a) cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso gli Atenei del Piemonte;
- b) quattro avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

2. Al fine di procedere alla composizione della Commissione, il Difensore Civico richiede:

- a) ai Rettori degli Atenei del Piemonte con insegnamenti giuridici di designare complessivamente quindici professori di ruolo di materie giuridiche presso tali Atenei;
- b) ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori del Piemonte di designare ciascuno due avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

3. Il Difensore Civico sorteggia cinque componenti la Commissione fra quelli designati dai Rettori degli Atenei e quattro fra quelli designati dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati e Procuratori. In caso di cessazione dalla carica di un componente prima della fine del mandato della Commissione, il Difensore Civico provvede ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio.

4. Il Difensore Civico comunica i risultati del sorteggio al Presidente del Consiglio Regionale. Il Consiglio provvede con propria deliberazione alla nomina della Commissione.

Art. 9- Durata in carica

1. La nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale avviene entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio dopo le elezioni.
2. A tal fine, nel semestre antecedente la scadenza della legislatura regionale, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti dall'art. 7.
3. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura.
4. La Commissione uscente continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento della nuova Commissione.
5. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Difensore Civico provvede agli adempimenti previsti non appena decretato lo scioglimento del Consiglio.
6. Nella fase di prima attuazione della presente legge agli adempimenti previsti all'art. 7 e alla nomina della Commissione da parte del Consiglio Regionale si provvede entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

L.R. 24 aprile 1985, n. 47

Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle UU SSLL. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico, di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi, interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle UU SS LL

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinati dagli artt. 3 e 4 della legge 9 dicembre 1981, n. 50.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della competente U.S.L.

Regione Puglia

Lo Statuto della Regione Puglia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 9 luglio 1981, n. 38

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Il Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti locali, non territoriali, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore Civico anche oralmente, nel qual caso essa verrà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore Civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore Civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore Civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore Civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore Civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel B.U. della Regione.

Art. 6

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore Civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore Civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza di 2/3 - può revocare il mandato.

Art. 8

Al Difensore Civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i consiglieri regionali.

Art. 9

Il Difensore Civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio di difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1981 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 00132 (c.n.i.). - Spese relative al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico:

Variazione in diminuzione:

Cap. 16202. - Fondo globale per finanziare Leggi Regionali in corso di adozione di parte corrente.

Regione Sardegna

Lo Statuto della Regione Sardegna non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 17 gennaio 1989, n. 4

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico in Sardegna

Art. 1 - Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Difensore Civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegatari di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico rileva le irregolarità, e negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità e il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.
3. Il Difensore Civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.
4. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

Art. 3 - Legittimazione attiva

1. Il Difensore Civico interviene:
 - a) d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;
 - b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.
2. Il Difensore Civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

Art. 4 - Divieto di ricorrere al Difensore Civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente art. 2, nonché i dipendenti

del servizio sanitario e delle Unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.

2. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 5 - Rapporto fra il ricorso al Difensore Civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali.

1. Il ricorso al Difensore Civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. Il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.

Art. 6 - Modalità d'intervento.

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'art. 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il Difensore Civico, dopo aver informato l'Assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del Difensore Civico.

3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.

4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il Difensore Civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

5. L'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

Art. 7 - Attività del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla Commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in Commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal Difensore Civico. La Commissione sente il Difensore Civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.

3. Nei casi di particolare rilevanza la Commissione può trasmettere gli atti al Consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo art. 10, terzo comma.

Art. 8 - Diritto di accesso del Difensore Civico ai documenti e alle notizie

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente art. 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il Difensore Civico ha la facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia senza limiti del segreto d'ufficio dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti disciplinari di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipende.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

Art. 9 - Convocazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente art. 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.

2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

Art. 10 - Relazioni al Consiglio regionale.

1. Il Difensore Civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

2. Il Difensore Civico può inviare al Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente art. 7.

3. Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
 - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
 - d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico.
4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del Consiglio, dalla Commissione competente per materia.
5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Il Difensore Civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

Art. 11 - Relazioni al Presidente della Giunta regionale.

Il Difensore Civico può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art. 12 - Designazione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo in materie giuridiche ovvero avvocati iscritti agli albi, che abbiano esercitato per almeno dieci anni la professione di avvocato. È scelto altresì tra i cittadini che siano, in posizione di quiescenza, avvocati dello Stato o magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Art. 13 - Ineleggibilità

1. Non possono essere designati alla carica di Difensore Civico:

- a) i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori di comunità montana, i presidenti e gli assessori provinciali, gli assessori e i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei;
 - b) i componenti dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale o di un Assessore.
2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e, se sopravvenuta comporta la decadenza dall'Ufficio che è dichiarata dal Consiglio regionale.
3. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella Regione Sardegna.

Art. 13-bis - Incompatibilità e decadenza.

1. L'incarico di difensore civico è incompatibile:

a) con l'incarico di amministratore di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica o di imprese o società private; di titolare o dirigente di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni o che da essa ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dall'incarico, collocamento in aspettativa, o fuori ruolo, cessazione dall'attività con sospensione dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 4, a pena di decadenza dalla carica.

4. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

5. Il Presidente della Giunta regionale trasmette immediatamente al Consiglio regionale il provvedimento di decadenza.

Art. 13-ter - Nomina del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di designazione.

2. Qualora la rimozione di una causa di incompatibilità di cui al precedente articolo 13-bis sia subordinata ad autorizzazione di organi non regionali, il termine di cui al comma 1 viene esteso a novanta giorni. Decorso tale termine, qualora l'incompatibilità non sia cessata, la designazione perde efficacia ed il Consiglio regionale è convocato per una nuova designazione.

Art. 14 - Durata in carica.

1. Il Difensore Civico dura in carica per tutta la legislatura e non può essere confermato.

2. Entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla cessazione.

3. In materia di proroga si applica quanto previsto dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli 13 e 13-bis ed il caso di revoca di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - Decadenza e revoca.

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente art. 12.

2. Il Difensore Civico qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni nazionali, regionali e amministrative è obbligato a rassegnare le dimissioni almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 16 - Trattamento economico.

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

Art. 17 - Sede, segreteria e personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Il Difensore Civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di Comuni circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'Ufficio di Presidenza d'intesa con il titolare dell'Ufficio.

3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Art. 18 - Compiti della segreteria.

1. Gli uffici di segreteria del Difensore Civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;

b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'Amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;

e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;

- f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
- g) curano la archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 19 - Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di lire 150.000.000.
2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 20 - Norma transitoria

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del Difensore Civico.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 13 novembre 1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

Art. 51 - Collegio arbitrale.

1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore Civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore Civico designa altresì un supplente del presidente.
2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'art. 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.
3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.
4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.
6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

L.R. 3 febbraio 1993, n. 9

Norme sulla salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale.

Art. 16 - Procedimento

1. L'utente dei servizi sanitari che intenda adire l'Ufficio di pubblica tutela è tenuto a presentare un'apposita istanza contenente una breve esposizione dei fatti.
2. L'Ufficio di pubblica tutela, qualora ritenga non manifestamente infondata l'istanza, fissa la data del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione all'istante ed al competente organo di gestione della Unità sanitaria locale. Consensualmente invita quest'ultimo a designare un rappresentante della Unità sanitaria locale, scelto in base alla natura della controversia.
3. La trattazione dell'istanza è effettuata in contraddittorio tra i soggetti interessati. In essa il ricorrente può essere assistito da un rappresentante delle associazioni di tutela.
4. Della seduta viene redatto il processo verbale, dal quale deve risultare se le parti si ritengono o meno soddisfatte del tentativo di conciliazione. Copia di esso è trasmessa alle parti.
5. Il processo verbale non può contenere giudizi di valutazione e non può essere reso pubblico se con il consenso dei soggetti interessati.
6. Per l'adempimento delle sue funzioni l'Ufficio di pubblica tutela può compiere direttamente accertamenti presso i servizi ed i presidi della Unità sanitaria locale, chiedere loro tutte le informazioni che ritenga necessarie e può convocare i dipendenti della Unità sanitaria locale. Della ingiustificata inottemperanza alle richieste ed alle convocazioni dell'Ufficio è data pubblica notizia mediante affissione all'Albo della Unità sanitaria locale.
7. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni l'Ufficio venga a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale o ravvisi la violazione delle norme di deontologia professionale è tenuto a darne immediata comunicazione rispettivamente all'autorità giudiziaria ed ai competenti ordini e collegi professionali.